

mentita a colui, che è fedele e giusto e ci monda da ogni peccato. Ma, se il Papa è deciso a punire i figli colpevoli, non cessiamo fratantanto d'implorare, che almeno egli risparmi la madre innocente [l'Ordine intero], che non ha alcuna parte nelle mancanze dei figli. Lo stesso giudice supremo di tutti i giudici ha stabilito, che il padre — e anche la madre — non debba portare la colpa del figlio. Egli avrebbe risparmiato per dieci giusti gli abitanti infami della Pentapoli; come sarebbe possibile, che la minima Società di Gesù venisse riputata peggiore di Sodoma e Gomorra, e dovesse pagare nella sua totalità per la colpa di pochi, mentre pure è amata da tanti uomini santi e da giusti innumerevoli? ».

Nonostante ogni rimostranza, gli accusati non ottennero ancora l'assoluzione nella Congregazione cardinalizia del 14 settembre 1725. I gesuiti pertanto intrapresero un nuovo assalto. Finora essi avevano potuto addurre a loro discolpa solo testimonianze di confratelli o di membri di altre Congregazioni. Ora essi, in una nuova raccolta di documenti, <sup>1</sup> gettano sulla bilancia la sentenza pronunciata, in base ad una inchiesta giudiziaria condotta dal vescovo di Nanchino Emanuele di Gesù e Maria, dal vescovo Giovanni de Casal di Macao. Questi attesta l'obbedienza alla Bolla clementina e la proseguita amministrazione dei sacramenti, il 1° dicembre 1724 per 13 gesuiti, l'11 per altri 5, indicati nominativamente; solo per breve tempo taluni dei cinque si sono astenuti dall'amministrare i sacramenti per scrupoli di coscienza. <sup>2</sup> Per 2 dei suddetti 13 e per altri 6 si pronunciano nello stesso senso un vescovo, Laghi di Lorima, vicario apostolico dello Sciansi, di nuovo il vescovo di Nanchino, il suo vicario generale e 4 francescani in deposizioni autenticate. <sup>3</sup> Non dappertutto si potevano ottenere testimonianze di estranei, per esempio là dove i gesuiti erano gli unici missionari. Così dieci di questi giurano sulla parola d'onore di sacerdoti, <sup>4</sup> che taluni di essi hanno dispensato i sacramenti subito dopo il giuramento alla Costituzione clementina, tutti, poi, lungo tempo prima che fosse loro comunicato il decreto d'Innocenzo XIII. <sup>5</sup> Viene con ciò ammesso, che alcuni di questi dieci

<sup>1</sup> \* « Ristretto de' nuovi documenti, che li missionarii della Compagnia di Gesù dimoranti nella Cina, nel Tunkino e nella Cocincina, esibiscono alla S. Congregazione di Propaganda Fide, in prova della loro obediienza al precepto Apostolico della Costituzione « Ex illa die », ed agli altri ordini intimati al P. Generale della medesima Compagnia in nome d'Innocenzo XIII di glor. mem. da Msgr. segretario della stessa Congr. alli 13 di Settembre l'anno 1723 ».

<sup>2</sup> Ivi n. 1 e 4.

<sup>3</sup> Ivi n. 2-3, 5-10.

<sup>4</sup> « In verbo sacerdotis ».

<sup>5</sup> Ivi n. 11.